REGOLAMENTO

Art. 10

Corsi periodici di addestramento del personale volontario

Il personale volontario iscrito nell'elenco A e' tenuto all'addestramento periodico, secondo le modalita' stabilite dal comando provinciale di appartenenza. L'impiego per l'addestramento di almeno cinque ore mensili deve essere svolto sotto la diretta responsabilita' del comandante. Il personale volontario iscritto nell'elenco B e' tenuto all'addestramento periodico, con cadenza mensile, presso il distaccamento volontario di appartenenza. L'impiego per addestramento di almeno cinque ore mensili, frazionabili in due periodi, deve essere svolto sotto la diretta responsabilita' del capo distaccamento. I funzionari tecnici antincendi, i capi reparto e i capi squadra volontari possono essere chiamati a partecipare ai corsi di aggiornamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ritenuti necessari. Ai fini cui agli articoli 70, terzo comma, e 71 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi periodici di addestramento non sono considerati richiami in servizio temporaneo.

Versione in vigore dal 22 dicembre 2000, non più in vigore dal 9 aprile 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362
Capo	II — Reclutamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-362-2000/art-10-corsi-periodici-di-addestramento-del-personale-volontario/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it